



## Comune di Cassina de' Pecchi

*Città metropolitana di Milano*

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 306 DEL 30 maggio 2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E ASSUNZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL PESCIOLINO ROSSO" PER MESI TRENTASEI E SERVIZI OPZIONALI**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
Area Servizi alla Persona  
PROPOSTA N. 327

Ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è:  
Dott.ssa Maria Grazia MALAGOLI

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

##### Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il dl n. 70/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020
- il dl 77/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennio 2023/2025 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 27/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: " Piano Esecutivo di Gestione triennio 2023/2025 - Approvazione della ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2023/2025";
- il Decreto Sindacale n. 24 del 29/12/2022 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Maria Grazia Malagoli l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;

**Premesso che** il Comune di Cassina de' Pecchi deve provvedere ad acquisire in appalto il servizio di gestione dell'asilo nido comunale "Il Pesciolino Rosso" per trentasei mesi e del servizio

opzionale, centro per l'infanzia – tempo per le famiglie “L'abbraccio”, nella formula “full service”, da svolgersi presso la struttura comunale presente sul territorio di Via Radioamatori;

**Dato atto che:**

- detta acquisizione è stata inserita nella programmazione biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il seguente Codice Unico di Intervento (CUI): S83500570151202300001;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Malagoli già indicato come RUP nell'atto di programmazione di cui all'art. 21, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

**Visto** il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Comune può ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

**Rilevato** come il RUP ha verificato che per l'acquisizione di detti servizi non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricoprendere le prestazioni di cui necessita il Comune;

**Verificato** come ai sensi dell'articolo 23 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, è stato redatto il progetto di servizio composto dai seguenti documenti: Capitolato – Relazione illustrativa– Quadro Economico - Bozza di contratto – Nomina Responsabile trattamento dati – Elenco personale uscente, dati da cui risulta che:

- l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio nella forma del “full-service”, all'interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni tutte riconducibili ad un'unica prestazione principale riferita ai servizi di assistenza sociale per bambini e giovani da remunerare a corpo, il cui CPV principale è: 85312110-3 (Allegato IX D.Lgs. 50/2016);
- si è reputato di dimensionare detto appalto per 36 mesi;
- si è effettuata un'analisi delle caratteristiche del servizio da affidare dalle cui risultanze si è rilevato che lo stesso sia da sussumere nei servizi pubblici locali a rilevanza economica e pertanto rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 201/2022. Si è deciso di procedere all'acquisizione del servizio ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 14 dello stesso redigendo apposita relazione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 14 che è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune e la stessa è stata trasmessa ad ANAC ai fini della pubblicazione sul portale nella sezione del servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali;
- si è effettuato il quadro economico dell'appalto e la stima del servizio unitariamente considerato, contenuto nell'ambito degli atti progettuali, da cui si rileva che il dimensionamento economico, da porre a base della procedura è di euro 1.591.600,00 oltre Iva per l'affidamento del servizio di asilo nido per 36 mesi, di cui euro pari a 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- si è prevista la facoltà di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. a), prevedendo la possibilità di attivare di anno in anno a scelta dell'amministrazione, il servizio opzionale di gestione del tempo per le famiglie “L'abbraccio” stimato in complessivi euro € 135.000,00 oltre IVA e pertanto il valore complessivo dell'appalto è il seguente:

Importo complessivo a base di gara Durata mesi 36 servizio asilo nido	Importo per il servizio opzionale Tempo per le Famiglie <i>Modifica ex art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016</i>	Valore globale dell'appalto
1.591.600,00	135.000,00	1.726.600,00

- ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base della procedura comprende i costi della manodopera che si sono stimati pari ad euro 1.267.614,00 (79,644% della base d'asta) calcolati sulla base degli elementi indicati negli atti progettuali allegati, tenendo conto del costo orario del personale calcolato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dalla tipologia di attività indicate negli elaborati progettuali;
- relativamente al subappalto, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera;
- è stata prevista l'applicazione della clausola sociale secondo quanto indicato dalle linee guida - ANAC n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019 , declinando nel capitolato i termini di applicazione e prevedendo che: 1) gli operatori presentino unitamente all'offerta il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico); 2) la mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze indicate nel punto 5.1 delle linee guida ANAC n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019 che sanciscono che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si dispone l'esclusione;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti ed è quindi l'appalto costituito da un unico lotto poiché il servizio richiesto dal Comune necessita di una unitarietà di approccio, essendo elemento fondante e qualificante del servizio, l'esecuzione integrata delle attività, finalizzate alla realizzazione di un percorso sistematico che necessita di unitarietà di governo e di visione consentendo l'esecuzione congiunta delle attività in esso dedotte di assicurare una maggior efficacia e sinergia, oltre che una maggior economicità. L'eventuale suddivisione in lotti inoltre può rischiare di renderne l'esecuzione e la gestione da un lato eccessivamente complicata dal punto di vista tecnico, dall'altro troppo onerosa in quanto non riuscirebbe a sfruttare appieno le naturali economie di scala che l'unità organizzativa di un solo soggetto operante potrebbe consentire.
- relativamente all'oggetto dell'appalto, si rinvia a quanto indicato nel capitolato e si rileva come il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole

contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), ove applicabili, per il servizio di pulizia previsto e del servizio di preparazione dei pasti previsti nell'appalto "full service", di cui al DM Ambiente 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" e "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" di cui al d.m. 25 luglio 2011 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;

**Ritenuto** per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi di attivare la procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'articolo 60, e 95 del D.lgs. n. 50/2016 alla luce dell'articolo 8 comma 1 lettera c) della legge n. 120/2020, da svolgersi sul sistema telematico messo a disposizione dalla regione Lombardia, piattaforma Sintel, sulla base delle indicazioni contenute negli elaborati progettuali allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, prevendo altresì:

- quali requisiti speciali, il requisito speciale di capacità tecnico professionale consistente nell'aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando almeno n. 2 (due) servizi nel settore della prima infanzia (0-3 anni) come definiti nella DGR Lombardia 2005/7/20588 di cui almeno 1 relativo ad asili nido con utenza non inferiore a 60 bambini;
- il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto a), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale e/o consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. d), e f) e g) del D.lgs. n. 50/2016, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti: alla mandataria è richiesto il possesso dei requisiti nella misura minima del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% e la somma dei requisiti deve essere almeno pari a quella richiesta come minima nel presente atto. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabiliti entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;
- si è progettato di affidare l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, attribuendo all'offerta tecnica 95 punti e all'offerta economica 5 punti, enucleando i criteri e sub criteri per la valutazione dell'offerta tecnica di natura discrezionale, declinati più compiutamente nel documento "relazione tecnica" cui si rinvia allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo quale metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica il metodo a coppie, laddove possibile (almeno in presenza di n.3 offerte) e laddove non possibile (offerte presentate inferiori a n.3) il metodo dell'attribuzione discrezionale sulla base di livelli di valutazione indicati nella medesima relazione tecnica cui si rinvia e prevedendo di attivare due riparametrazioni, sia qualora nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, sia qualora nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo. Per quanto concerne l'offerta economica, si è previsto di far esprimere un ribasso sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, prevedendo che il punteggio di 5 punti venga attribuito con la formula con interpolazione lineare. Per una più dettagliata indicazione si rinvia ai documenti costituenti il progetto di gara allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- si è previsto di inserire una clausola di sbarramento prevedendo che il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui nella valutazione dell'offerta tecnica consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a n. 40 punti. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione;

**Ritenuto** per la scelta del soggetto cui affidare l'appalto di che trattasi:

- di attivare una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli artt. 60 e 95, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito dalla L. n. 120 del 11.09.2020, del D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito nella L. n. 108 del 29.07.2021 e di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 che, relativamente ai Comuni, prevede che per le acquisizioni di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario occorre fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi, il Comune di Rodano, il Comune di Pioltello ed il Comune di Cambiago ai sensi dell'articolo 37 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche “ufficio comune operante come cuc” o Stazione Appaltante) con sede presso il Comune di Vimodrone, codice AUSA 0000543575, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche CUC), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come CUC;
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

**Visto** l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- **il fine** del contratto è quello di poter acquisire servizi integrati importanti ed essenziali finalizzati alla crescita dei bambini tra 0 e 3 anni ed il sostegno genitoriale, collaborando con le famiglie nei compiti di educazione e cura, garantendo il benessere psico – fisico dei bambini e favorire lo sviluppo delle loro potenzialità affettive, cognitive, relazionali e sociali, nel rispetto dell'identità individuale e culturale di ciascuno;
- **l'oggetto** e le clausole essenziali sono contenuti nel capitolato e nella bozza di contratto e negli altri atti progettuali, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto; in

particolare con riguardo al sopralluogo si rileva come sia possibile renderlo facoltativo, considerata la via preferenziale dal legislatore nell'ambito del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020;

- **la forma** che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto, integrata dall'offerta formulata dall'offerente affidatario;
- **la modalità di scelta del contraente** è quella sopra indicata ossia la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito dalla L. n. 120 del 11.09.2020, del D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito nella L. n. 108 del 29.07.2021, da svolgersi sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di affidamento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri premiali indicati negli elaborati progettuali, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 15 giorni, considerato equo detto termine, vista la necessità di acquisire i servizi dedotti nell'appalto di che trattasi;

**Ritenuto** quindi di demandare all'Ufficio comune operante come CUC, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti della procedura, compresa la fase di pubblicazione degli atti di gara, l'assolvimento della tassa ANAC e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operato un trasferimento in capo al RUP del Comune di Cassina de' Pecchi in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'ANAC e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

**Preso atto** che il quadro economico dell'affidamento è quello contenuto negli atti progettuali allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed occorra procedere all'assunzione della prenotazione dell'impegno di spesa di euro 1.687.096,00 IVA compresa così imputati:

€ 15.916,00 al cap. 12011.03.031900000 “Prestazioni asilo nido” del bilancio 2023/2025, esercizio 2023 quale accantonamento di cui all'art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 non soggetto ad I.V.A.;

€ 186.984,00 al cap. 12011.03.031900000 “Prestazioni asilo nido” del bilancio 2023/2025, esercizio 2023;

€ 562.400,00 al cap. 12011.03.031900000 “Prestazioni asilo nido” del bilancio 2023/2025, esercizio 2024;

€ 562.400,00 al cap. 12011.03.031900000 “Prestazioni asilo nido” del bilancio 2023/2025, esercizio 2025;

€ 359.396,00 sull'esercizio 2026, non appena sarà disponibile il bilancio di previsione;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile unico del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio operante come CUC;
- si è effettuato l'accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC;

## DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati,

1. **Di procedere** con l'approvazione dei seguenti elaborati progettuali, facenti parte del progetto di servizio e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per addivenire all'affidamento dell'appalto dei servizi della prima infanzia asilo nido "Il Pesciolino Rosso" per mesi trentasei e del servizio opzionale centro per l'infanzia "L'Abbraccio" nella formula del "full service", riconducibili al CPV 85312110-3 costituiti da: Capitolato e planimetria allegata – Relazione illustrativa– Quadro economico - Bozza di contratto – Nomina Responsabile trattamento dati – Elenco personale uscente;
2. **Di approvare** il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto i servizi alla prima infanzia asilo nido "Il Pesciolino Rosso" per mesi trentasei e del servizio opzionale centro per l'infanzia "L'Abbraccio" , secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto di servizio nonché alle indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia integralmente, dando che per la scelta dell'operatore cui affidare detto appalto si attiverà una procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito dalla L. n. 120 del 11.09.2020, del D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito nella L. n. 108 del 29.07.2021 secondo i requisiti e gli elementi essenziali indicati nel documento progetto di gara cui si rinvia integralmente allegato quale parte integrante ed essenziale al presente atto;
3. **Di demandare** l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, secondo le indicazioni contenute nel documento progetto di gara allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la pubblicazione degli atti e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di trasferimento in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
4. **Di prenotare** l'impegno amministrativo di spesa di Euro 1.687.096,00 IVA compresa così imputati come segue:  
€ 15.916,00 al cap. 12011.03.031900000 "Prestazioni asilo nido" del bilancio 2023/2025, esercizio 2023 quale accantonamento di cui all'art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 non soggetto ad I.V.A.;  
€ 186.984,00 al cap. 12011.03.031900000 "Prestazioni asilo nido" del bilancio 2023/2025, esercizio 2023;  
€ 562.400,00 al cap. 12011.03.031900000 "Prestazioni asilo nido" del bilancio 2023/2025, esercizio 2024;  
€ 562.400,00 al cap. 12011.03.031900000 "Prestazioni asilo nido" del bilancio 2023/2025, esercizio 2025;  
€ 359.396,00 sull'esercizio 2026, non appena sarà disponibile il bilancio di previsione;
5. **Di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio operante come CUC per gli adempimenti di competenza e al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, adempimenti di competenza nonché al servizio finanziario per quanto di competenza.

Anno	E/U	Capitolo	Numero Imp./Acc.	CIG	Importo
2024	U	12011.03.031900000	1204		562.400,00
2025	U	12011.03.031900000	1205		562.400,00
2023	U	12011.03.031900000	1229		15.916,00
2023	U	12011.03.031900000	1230		186.984,00

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
MALAGOLI MARIA GRAZIA / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.